



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione I civile

Il Tribunale,
nella persona del dott. Matteo Gatti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.6.2026,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

Parte_1 , C.F. *C.F._1* , nato a MESSINA (ME) il 04/12/1975,
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Gennaro Velle e Debora Palombo,

Attore

nei confronti di

Controparte_1
[...] , C.F. *P.IVA_1* , con sede in GENOVA (GE), via V Maggio 2c,
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Irene Ghirardini,

Convenuta

conclusioni dell'attore:

*"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni
opportuna declaratoria,*

nel merito:

- accertare che la determinazione della Commissione Elettorale della *[...]*
Controparte_1 *del 26 novembre*

2025, avallata dalla deliberazione del Consiglio Direttivo in pari data, comunicata all'istante a mezzo PEC, è stata assunta in violazione degli artt. 9, 11 e 12 dello Statuto associativo, oltre che in frontale contrasto con gli artt. 3, 18 e 48 della Costituzione;

- per l'effetto, disporre l'annullamento, unitamente a tutti gli atti successivi e conseguenti, quali la proclamazione degli eletti e l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”;

conclusioni della convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa.

*In via pregiudiziale e preliminare: Dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda proposta dal Sig. **Parte_1**, per essere la controversia devoluta alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale irrituale, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della [...] **Pt_2***

In via subordinata, nel merito: Dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo le elezioni del 10 e 11 gennaio 2026 state regolarmente svolte e non impugnate nei termini, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'attore.

*In via ulteriormente subordinata, nel merito: Rigettare integralmente tutte le domande proposte dal Sig. **Parte_1**, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate, per le ragioni esposte in atti e le prove documentali offerte.*

In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, tenendo conto parimenti della soccombenza dell'attore nel procedimento cautelare in corso di causa dallo stesso promosso”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.12.2025 **Parte_1** ha convenuto dinanzi a questo Tribunale l'associazione riconosciuta [...] **Controparte_1**

(nel prosieguo, **Parte_2**, chiedendo che fosse annullata la determina del 26.11.2025, con cui la Commissione Elettorale dell'associazione aveva respinto la candidatura da lui presentata alle elezioni per il rinnovo del

Consiglio Direttivo dell'associazione medesima (con votazioni fissate per il 10-11 gennaio 2026).

Con istanza depositata contestualmente al deposito della citazione **Pt_1** ha al contempo richiesto che fosse sospesa l'esecuzione della determina di cui sopra.

Con memoria del 5.1.2026 si è costituita nel giudizio cautelare così introdotto l' **[...]** **Pt_2** eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza avversaria a fronte della previsione nello statuto associativo di una clausola compromissoria (art. 22); in via subordinata, ha instato per il rigetto della predetta istanza.

Con ordinanza del 8.1.2026 il giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'istanza cautelare, rilevando che in forza dello statuto dell'associazione non era stato devoluto specificamente agli arbitri il potere di accordare misure cautelari; nel merito, ha nondimeno rigettato l'istanza di sospensione.

Con comparsa di risposta del 19.2.2026 l' **Parte_2** nel costituirsi anche nel presente giudizio principale: *i)* ha instato per la declaratoria di improponibilità della domanda attorea sulla scorta della clausola compromissoria inserita in statuto; in subordine, *ii)* ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto nelle more si erano svolte le elezioni e **Pt_1** aveva lasciato spirare il termine di venti giorni previsto dallo statuto senza impugnare dinanzi agli arbitri i risultati elettorali; in via ulteriormente gradata, *iii)* ha chiesto il rigetto della domanda di annullamento spiegata da controparte.

Il giudice ha poi disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito semplificato di cognizione.

Con memoria del 2.4.2026 l'attore, a integrazione delle proprie iniziali richieste, ha altresì domandato l'annullamento della proclamazione degli eletti (e dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo).

All'udienza del 18.6.2026 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra riportati.

1. La domanda di annullamento della determina del 26.11.2025 di esclusione della candidatura di **Pt_1** risulta improponibile, a fronte dell'eccezione di arbitrato irrituale ritualmente formulata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione.

Giova anzitutto rilevare che, come emerge dagli atti di causa (v. doc. 4 allegato alla citazione e doc. 5 allegato alla comparsa di risposta), nello statuto associativo risulta inserita una clausola compromissoria (art. 22), in forza della quale: *“Tutte le controversie insorgenti tra l' **CP_1** e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale [...] L'arbitrato avrà sede in Genova (GE) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale”*.

L'attore si limita a contestare che la materia elettorale possa ricondursi al novero delle controversie arbitrabili, dal momento che essa concernerebbe diritti costituzionalmente garantiti.

La deduzione attorea non ha però pregio.

In materia associativa vale il principio generale della libera compromettibilità in arbitri della controversia; vi fanno eccezione i casi in cui ricorra un espresso divieto di legge e le ipotesi di controversia avente a oggetto diritti non disponibili (art. 806, comma 1, c.p.c.).

Con riferimento alla fattispecie in esame (di impugnazione della determina di esclusione della candidatura per le elezioni di organo interno di un'associazione), non si rinviene, anzitutto, alcuna espressa previsione normativa che inibisca alle parti di deferire la controversia in arbitrato.

Deve poi escludersi che si versi in caso di controversia afferente a diritto non disponibile (nel senso evocato dalla richiamata disposizione codicistica).

Non è ultroneo evidenziare preliminarmente che non viene qui in rilievo la materia dell'elettorato (passivo) in relazione agli organi (elettivi) di enti pubblici statali, regionali o locali, ma la diversa materia dell'elettorato (passivo) rispetto agli organi interni di un'associazione riconosciuta e, nella specie, di un'associazione sportiva dilettantistica. Al riguardo, occorre invero riconoscere che lo statuto e le garanzie che l'ordinamento appresta per il diritto di elettorato passivo nell'ambito delle elezioni politiche o amministrative non si

prestano a essere riferite in via di automatismo (quanto meno, non integralmente) anche al diritto di concorrere alle elezioni degli organi di un ente associativo.

Ciò premesso, in questa sede giova richiamare gli indirizzi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di diritto indisponibile rilevante alla stregua della previsione di cui all'art. 806 c.p.c.

Ritiene segnatamente questo giudice che debbano valorizzarsi le seguenti statuizioni, che la Corte di Cassazione ha avuto modo di formulare sia pure con riferimento specifico alla materia societaria, ma che sono suscettibili di essere trasposte in quella associativa (cfr. Cass. civ., sez. I, 5.4.2023, n. 9434; sez. I, 29.5.2019, n. 14665; sez. VI, 13.10.2016, n. 20674; sez. I, 23.2.2005, n. 3772):

- per qualificare un interesse del socio come indisponibile occorre anzitutto che esso assuma carattere 'superindividuale';
 - occorre in specie che la controversia abbia a oggetto la violazione di norme strumentali alla tutela non del singolo socio, ma della società o collettività dei soci, se non anche dei terzi che con la società entrino in rapporto;
- in aggiunta,
- occorre che il predetto interesse sia protetto da norma inderogabile;
 - tale è la norma rispetto alla cui violazione l'ordinamento appronta una reazione che prescinde dall'iniziativa di parte;
 - in particolare, 'indice esterno' dell'inderogabilità della norma è la rilevabilità officiosa (o comunque su iniziativa di qualunque interessato) della invalidità della delibera che sia adottata in sua violazione.

Nel caso di specie, il diritto che Pt_1 assume essere stato leso dalla determina impugnata non è configurabile come indisponibile alla stregua delle coordinate interpretative appena tracciate: è infatti a esso estranea, anzitutto, una connotazione in termini di 'superindividualità', nel senso poc'anzi evocato, trattandosi di situazione soggettiva che pertiene alla sola sua sfera di interesse; ancor più, la violazione di tale diritto non è assistita da alcuna norma inderogabile, non potendo l'invalidità della determina essere rilevata d'ufficio dal giudice o su istanza di qualsiasi interessato, né, più in generale, potendosi a essa reagire in modo svincolato dall'iniziativa di parte.

Occorre ancora aggiungere che la pretesa indisponibilità del diritto di elettorato passivo vantato dall'attore non potrebbe in alcun modo farsi discendere:

- dalle disposizioni normative (quali l'art. 148 T.U.I.R.) che subordinano l'accesso dell'associazione sportiva dilettantistica alle speciali agevolazioni tributarie alla circostanza che nel relativo statuto siano inserite clausole dirette ad assicurare la libera eleggibilità degli organi amministrativi e, più in generale, i principi di democraticità e partecipazione degli affiliati alla vita associativa;
- né dall'interpretazione che di quelle disposizioni normative fornisce la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. trib., 5.3.2025, n. 5883), secondo cui ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali occorre altresì che sia assicurato, in concreto, l'effettivo rispetto dei richiamati principi di democraticità e partecipazione;
- né, ancora, dal disposto dell'art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che impone l'espressa previsione nello statuto dell' CP_2 di "norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali".

Al riguardo deve considerarsi che le conseguenze previste dall'ordinamento per l'inosservanza dei principi di democraticità e partecipazione sono rappresentate dall'esclusione dell'accesso ai benefici fiscali ovvero dalla preclusione all'iscrizione nel registro delle attività sportive dilettantistiche. Nulla consente però di inferire l'ulteriore conseguenza della non arbitrabilità della controversia per indisponibilità del relativo diritto.

D'altro canto, allo statuto di un'associazione deve riconoscersi la facoltà di disciplinare l'accesso alle cariche associative, dunque di stabilire i requisiti richiesti per esservi eletti e, specularmente, le condizioni ostative alla eleggibilità, oltreché le cause di incompatibilità rispetto alla posizione di membro dell'organo interno.

Lo statuto dell' Parte_3 si è in effetti avvalso di una tale facoltà, precisando, all'art. 12, comma III, che le cariche di consigliere direttivo e di revisore dei conti sono fra loro incompatibili e sancendo, al comma IV, che le cariche sociali sono riservate ai soli associati che cumulino una serie di requisiti (di segno positivo e negativo). Nell'esercizio della predetta facoltà lo statuto è venuto di fatto a limitare il diritto di elettorato passivo degli associati, escludendolo ove il candidato non soddisfi i requisiti ivi indicati.

Peraltro, l'attore stesso non contesta la legittimità della previsione di cui all'art. 12, comma IV, dello statuto; egli, anzi, censura la determina impugnata perché a suo avviso assunta in violazione della predetta previsione statutaria, con ciò dando mostra di muovere dal presupposto della piena legittimità di tale previsione.

Si vuol qui rimarcare che l'enucleazione dei requisiti di accesso alle cariche associative, e dunque l'individuazione delle cause di ineleggibilità, è materia sottratta alla volontà individuale del singolo associato ed è invece rimessa alla volontà collettiva espressa dall'associazione.

Con ciò non si intende escludere che le determinazioni in tal modo assunte dall'ente associativo possano essere sottoposte a sindacato da parte del giudice (ad esempio, perché discriminatorie); tuttavia, l'eventuale sindacabilità della singola previsione statutaria di regolazione (e limitazione) del diritto di elettorato passivo non è sufficiente a elevare il diritto del singolo a indisponibile, e dunque non è idonea a fondare la non arbitrabilità della relativa controversia.

Chiarito che non ricorre un diritto indisponibile, non può dubitarsi che la domanda avanzata dall'attore di annullamento della determina della Commissione Elettorale afferisca a una "controversia insorgente tra l' CP_1 e un proprio associato" e rientri allora a pieno titolo nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria sopra citata.

Vertendosi in caso di arbitrato irrituale, ne segue la declaratoria di improponibilità della anzidetta domanda.

2. Muovendo ora a esaminare l'ulteriore domanda formulata dall'attore di annullamento della proclamazione degli eletti del 11.1.2026, essa si presta, di contro, a essere esaminata nel merito.

Come più sopra rilevato, Pt_1 ha avanzato una tale domanda con la memoria del 2.4.2026, in replica all'eccezione, di cui alla comparsa di risposta della convenuta, di cessazione della materia del contendere per mancata tempestiva impugnazione dei risultati elettorali.

Giova qui anzitutto evidenziare che la predetta memoria è stata versata in atti nel pieno rispetto del termine precedentemente accordato con decreto del 9.3.2026; con tale decreto il giudice, in ossequio alla previsione di cui all'art. 171 *bis*, comma 4, c.p.c., aveva disposto la conversione del procedimento nelle forme del rito semplificato di cognizione e aveva

assegnato a entrambe le parti termine perentorio (al 2.4.2026) per il deposito di memorie e documenti con cui eventualmente integrare gli atti introduttivi.

Non si può poi in alcun modo dubitare che tra le attività integrative che le parti sono in generale ammesse a compiere nel termine perentorio loro accordato alla stregua della richiamata previsione codicistica vi sia la possibilità di spiegare ulteriori domande, in specie se: *i)* giustificate da sopravvenienze che siano intervenute nelle more (nel caso in esame, le elezioni si sono svolte il 10-11.1.2026 e la memoria *de qua* rappresenta il primo atto difensivo successivo con cui poter a esse reagire); nonché *ii)* aventi carattere consequenziale a domande o eccezioni di controparte (nel caso di specie, come anticipato, la domanda è spiegata in replica all'eccezione di cessazione della materia del contendere di parte convenuta).

L' *Parte_2* contesta che l'impugnazione sia stata comunque posta in essere dopo lo spirare del termine di venti giorni previsto in via statutaria.

A tale riguardo, preme rilevare che in effetti l'art. 22, comma III, dello statuto associativo stabilisce un termine di venti giorni (ivi espressamente qualificato come perentorio) per avviare il procedimento arbitrale (*"la parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza"*).

Sennonché, l'inutile decorso del termine pattuito dalle parti (come perentorio) per instaurare il procedimento arbitrale determina il venir meno del potere decisionale conferito agli arbitri e la reviviscenza (o riespansione) dei poteri di cognizione del giudice ordinario.

Si tratta di principio che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente fatto proprio, sia pure con specifico riferimento all'arbitrato rituale (v. Cass. civ., sez. I, 19.9.2013, n. 21468; sez. II, 7.5.2013, n. 10599). Nondimeno, ritiene questo giudice che non vi siano ragioni sistematiche – in specie dopo la riforma del 2006 – che impediscano di estendere la regola appena enunciata anche all'arbitrato irrituale: non si può cioè ritenere che, per il (solo) caso di arbitrato libero, la scadenza del termine concordato per adire gli arbitri importi la definitiva rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti inerenti il rapporto controverso; ciò, quanto meno, nelle ipotesi (come quella in esame) in cui le parti non abbiano espressamente ricollegato allo spirare del termine una tale definitiva rinuncia alla tutela offerta dal giudice.

Dai rilievi fin qui espressi consegue la piena ammissibilità e proponibilità, dinanzi a questo Tribunale, della domanda di annullamento delle elezioni.

È appena il caso di aggiungere che, rispetto alla domanda, più sopra presa in esame, di annullamento della determina di esclusione della candidatura di *Pt_1*, nessuna delle parti ha mai, nel corso del presente procedimento, dedotto che sia inutilmente decorso il termine di venti giorni di cui allo statuto per sottoporre una tale domanda agli arbitri; né l'ipotetico spirare del termine potrebbe qui essere rilevato officiosamente per paralizzare l'eccezione di arbitrato che parte convenuta ha ritualmente formulato – e che si è ritenuto di dover accogliere – rispetto all'impugnativa della predetta determina.

2.1. La domanda di annullamento dei risultati elettorali, pur se ammissibile, deve tuttavia essere rigettata.

L'attore invoca quale unico motivo di impugnazione l'invalidità dell'esclusione della propria candidatura, che importerebbe, in via "derivata", l'illegittimità degli atti conseguenti, tra cui, anzitutto, la proclamazione degli eletti.

Occorre richiamare le considerazioni già formulate, sia pure in via provvisoria, con ordinanza del 8.1.2026, che devono qui essere confermate e anzi ulteriormente sviluppate.

Giova muovere dal rilievo preliminare che *Pt_1*, al momento della determina della Commissione Elettorale del 26.11.2025, risultava attinto dalla sanzione disciplinare della sospensione per undici mesi dalla *Parte_2* irrogata il 22.9.2025 dal Consiglio Direttivo per riscontrate condotte inosservanti dei doveri associativi da parte del predetto.

Ancora in via preliminare, occorre rilevare che l'art. 12, comma IV, terzo alinea, dello statuto associativo esclude che possano concorrere alle cariche sociali gli associati che *"siano stati assoggettati da parte del CP_3 di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno"*.

L'attore assume che la perifrasi "ente di promozione sportiva" sia impiegata, nella disposizione statutaria appena citata, in senso meramente improprio: essa sarebbe, cioè, da intendere riferita alla *Parte_2*

L'assunto non può però condividersi.

Nel regolamento statutario, invero, più volte è evocata la nozione di ente di promozione sportiva, ma con riferimento a soggetti terzi rispetto all'associazione Pt_2. E così, a titolo esemplificativo, può citarsi l'art. 3, comma II, ove si statuisce che *“il Consiglio Direttivo può procedere all'iscrizione dell'Associazione presso [...] Enti di Promozione Sportiva”*; i quali, con evidenza, sono enti altri rispetto alla prima.

Ancor più, nello stesso art. 12, comma IV, primo alinea, si contempla, quale causa ostativa alla eleggibilità alle cariche sociali, la circostanza che il candidato ricopra una *“qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, e, ove paralimpici riconosciuti dal CIP”*: è parimenti evidente che la locuzione in esame qui si riferisca a entità esterne alla Parte_2.

Non vi è allora motivo alcuno per ritenere che, nell'ambito dello stesso articolo 12, comma IV, la medesima perifrasi sia invece impiegata – in modo peraltro distonico rispetto alle ulteriori previsioni statutarie – come mero sinonimo rispetto all'associazione stessa.

Né – a fronte dei pregressi rilievi testuali e sistematici – vale certo a suffragare la tesi attorea la sola valorizzazione della locuzione “di appartenenza”, che figura giustapposta a quella di “ente di promozione sportiva” nell'art. 12, comma IV, terzo alinea.

Escluso allora che il riferimento all'ente di promozione sportiva ivi contemplato sia all' [...] Pt_2 deve riconoscersi che la citata previsione statutaria regolamenti le conseguenze (di segno preclusivo all'accesso alle cariche sociali dell'associazione) delle sanzioni sospensive irrogate da organismi diversi; richiedendo (perché possa realizzarsi il predetto effetto preclusivo) che la sospensione sia complessivamente superiore al periodo di un anno.

Al contempo, il richiamato art. 12, comma IV, terzo alinea, ben si presta a essere legittimamente interpretato nel senso che non possa candidarsi alle elezioni per le cariche sociali – tra gli altri, e in aggiunta a chi sia stato attinto da sanzione sospensiva esterna superiore all'anno –:

- i) non già solo chi, al momento della candidatura, non sia più associato per essere stato radiato dall'associazione,
ma altresì

- ii) chi in tale momento versi in situazione di temporanea paralisi della propria posizione di associato in virtù di una sanzione sospensiva irrogata dal Consiglio Direttivo dell'associazione, sia pure per un periodo inferiore all'anno.

Una tale chiave di lettura non dà luogo in alcun modo, come invece opinato da parte attrice, a una inammissibile applicazione analogica *in malam partem* delle cause di ineleggibilità previste in statuto.

È pur vero che nel testo dell'art. 12, comma IV, la limitazione del diritto di elettorato passivo connessa alla vigenza di sospensioni interne pur se infra-annuali non è espressamente prevista; essa nondimeno può sistematicamente argomentarsi in forza di una considerazione complessiva delle previsioni statutarie e sulla scorta della equiparabilità, agli effetti qui in rilievo, tra le ipotesi (entrambe parimenti non oggetto di espressa, specifica menzione nella disposizione *de qua*) della radiazione e della sospensione.

In quest'ottica non rileva che la sospensione interna, pure se infra-annuale, sia priva del carattere della definitività proprio della più grave sanzione della radiazione; né, parimenti, rileva che si sia trattato nel caso di specie di sanzione *sub iudice* (meglio, impugnata in sede arbitrale).

Rileva, di contro, che al momento della candidatura (e poi delle elezioni) Pt_1 fosse sottoposto a sanzione idonea a comprimerne, e anzi appunto a sospenderne, sia pure temporaneamente, le prerogative associative.

Preme ancora evidenziare che non è sostenibile che le cause di limitazione del diritto di elettorato passivo di un'associazione sportiva debbano necessariamente farsi oggetto di interpretazione restrittiva, pena la violazione dei superiori principi costituzionali: a confutare tale fallace opinione basti il rilievo per cui finanche nella materia penale – che per definizione impatta in senso limitativo su bene di primaria rilevanza costituzionale, quale la libertà personale – non è escluso che possa farsi luogo a una interpretazione estensiva, pur se sfavorevole al reo, di precetti e sanzioni, essendo di regola preclusa solo un'applicazione analogica *in malam partem* delle norme incriminatrici.

Si vuol dire cioè che altro è applicazione analogica, altro interpretazione estensiva. La quale ultima non può certo ritenersi esclusa nella materia oggetto del presente procedimento.

Sotto altro profilo, l'attore si duole che la soluzione qui patrocinata conduca a esiti irragionevoli: accedendo a una tale soluzione, sostiene *Pt_1*, la sanzione sospensiva irrogata da un ente di promozione sportiva – da intendere in senso proprio (dunque, quale ente cui l'associazione può, anzi deve, affiliarsi) – precluderebbe l'accesso alle cariche sociali solo se di durata superiore all'anno; per converso, la sanzione sospensiva interna produrrebbe il medesimo effetto preclusivo pur se di durata inferiore (in estrema ipotesi, anche se di durata pari a un solo giorno). Ciò evidenzerebbe una irragionevole disparità di trattamento, giacché verrebbero a attribuirsi conseguenze più lievi alle sanzioni dell'organo "sovra-ordinato" (l'ente di promozione sportiva) rispetto a quelle dell'organo "sotto-ordinato" (la *Parte_2*).

Alla doglianza attorea può però replicarsi che non è affatto irragionevole che gli associati abbiano inteso disciplinare in modo diverso, e più rigoroso, le conseguenze delle infrazioni (e conseguenti sanzioni) interne rispetto a quelle esterne (pure se riferite a enti in qualche modo "sovraordinati" all'associazione): soprattutto, non è affatto irragionevole se ciò essi abbiano fatto in sede di disciplina di specifici profili applicativi, quale è nel caso di specie la regolamentazione dei requisiti di accesso agli organi associativi interni.

Ancora, non potrebbe sostenersi che l'interpretazione qui accolta rischi di dare adito a sanzioni sospensive abusivamente applicate solo per escludere dalle elezioni il candidato sgradito: altri sono infatti i rimedi per contrastare siffatti abusi, quali anzitutto la sospensione cautelare del provvedimento sospensivo.

È allora decisivo evidenziare che nel caso di specie la sospensione interna non risultava essere stata sospesa al momento della presentazione della candidatura a opera di *Pt_1* (e poi delle elezioni); dunque, era pienamente efficace, e in quanto tale si prestava a sorreggere il provvedimento della Commissione Elettorale di rigetto della candidatura dell'odierno attore.

2.2. Restano qui assorbite le ulteriori doglianze di parte convenuta circa la ricorrenza nella fattispecie in esame di altre concorrenti cause di legittima esclusione di *Pt_1* dalla competizione elettorale.

2.3. Una volta esclusi i lamentati profili di invalidità della proclamazione degli eletti, ne segue che non possono parimenti qui caducarsi, come invece richiesto dall'attore, gli "atti successivi e conseguenti", quale in specie l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

3. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'attore, rimasto soccombente.

Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:

- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 (scaglione così individuato trattandosi di causa di valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerati l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente previsti: cfr. Cass. civ., sez. lav., 15.1.2025, n. 955),
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, stante l'esiguità di tali fasi;
- con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente statuendo,

- dichiara improponibile la domanda formulata dall'attore di annullamento della determina della Commissione Elettorale dell' *Parte_2* del 26.11.2025;
- rigetta la domanda di *Pt_1* di annullamento della proclamazione degli eletti del 11.1.2026;
- condanna *Parte_1* alla refusione in favore dell' *Parte_2* delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,50, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.

Genova, 13.7.2026

Il giudice
Matteo Gatti